

# **BVGer D-3601/2025 vom 6. Juni 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-06-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-3601\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3601_2025)

FR: TAF D-3601/2025 du 6 juin 2025

IT: TAF D-3601/2025 del 6 giugno 2025

## **Regeste**

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.